

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARNIGA, PIZZOL, RICEVUTO, VISCA**
e **MANCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1988

Riduzione dell'aliquota IVA nel commercio di francobolli da collezione

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza del presente disegno di legge scaturisce da due principali considerazioni: le caratteristiche del mercato e della merce oggetto di scambio, proprie del mercato filatelico; la disciplina tributaria accolta in questa materia da tutti i regimi fiscali dei principali Paesi esteri.

Il problema che il presente disegno di legge intende affrontare è semplice: ridurre l'aliquota IVA che attualmente grava sulla vendita dei francobolli da collezione (18 per cento) ai livelli previsti dalla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (9 per cento).

Questo intervento correttivo, che si prevede non avrà significative ripercussioni sull'am-

montare complessivo annuo del gettito tributario in atto, tende a rimuovere una rigidità fiscale che si traduce in sterile rigore se si considera che, dal lato del gettito erariale non procura che modestissimi introiti, mentre è fonte di molti problemi e vischiosità sul fronte degli scambi commerciali e sul volume totale dei relativi movimenti potenziali.

Va infatti tenuto presente che gli operatori del mercato filatelico sono in gran parte privati collezionisti che, quindi, in presenza di una eccessiva onerosità degli scambi effettuati con i commercianti, preferiscono rivolgersi ad intermediari non ufficiali creando così di fatto, surrettiziamente, un mercato alternativo, completamente sommerso dal punto di vista fiscale, e, quindi, interamente sottratto al prelievo

indiretto che si intende acquisire per il tramite dell'IVA.

D'altro canto è inutile nascondersi l'impossibilità pratica di perseguire questo genere di evasione.

La stessa merce oggetto di scambi di dimensioni così esigue da poter sfuggire ad ogni forma di controllo e per di più in gran parte proveniente da collezioni di privati, rende praticamente illusoria o velleitaria ogni iniziativa di moralizzazione tributaria e facilita le occasioni di evasione anche da parte degli stessi commercianti i quali, tendono così a mantenere elevati i loro profitti sottraendosi alle regole della imposizione. Gli effetti di questa situazione presentano peraltro una non trascurabile aggravante nella conseguente evasione fiscale che genera da parte di commercianti. La mancata registrazione degli scambi per evadere l'IVA diviene il tramite per l'ulteriore evasione delle imposte dirette da applicare sui redditi poichè questi divengono sommersi.

Evidentemente, queste più macroscopiche ragioni di buon senso e di realismo fiscale sono anche alla base delle disposizioni che regolano gli scambi filatelici negli altri Paesi.

Senza farsi fuorviare dalle considerazioni

teoriche e di principio rispetto alla natura dibene certamente non essenziale che il francobollo da collezione esprime, occorre operare per un ridimensionamento dell'ammontare di carico fiscale indiretto e ciò al fine di dare, con spirito costruttivo e con finalità di ordine pratico, le seguenti opportunità: favorire la trasparenza ed incentivare lo sviluppo del mercato ufficiale dei francobolli da collezione e scoraggiare - o quanto meno demotivare sensibilmente - l'abuso dell'evasione attraverso il mantenimento di un mercato parallelo, anche per una indiretta acquisizione di maggior gettito erariale complessivo dovuto al più elevato numero di scambi conseguente alla minore aliquota applicata.

Sulla base di queste semplici e chiare ragioni si auspica il rapido e favorevole esame da parte del Parlamento delle proposte formulate.

Non occorre una approfondita illustrazione dell'articolato data la semplicità della norma che si sostanzia in un unico articolo, con il quale si provvede a ricomprendere tra i generi di beni sottoposti ad aliquota del 9 per cento indicati nella tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quelli oggetto del presente disegno di legge, vale a dire i francobolli da collezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la voce:

«128) commercio filatelico».